

*Fondazione Scolastica "Legato Emilia Bertolla"*

**REGOLAMENTO  
BORSE DI STUDIO DELLA FONDAZIONE SCOLASTICA  
"LEGATO EMILIA BERTOLLA"**

Emanato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Fondazione

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con delibera n. 74 del 1 settembre 2014 e  
aggiornato con delibere n. 108 del 8 agosto 2019 e n. 121 del 14 dicembre 2021

# *Fondazione Scolastica "Legato Emilia Bertolla"*

## **Art. 1 - Finalità**

1. Ai sensi dello Statuto della Fondazione "Legato Emilia Bertolla" il presente Regolamento disciplina la concessione di borse di studio a favore degli aventi diritto con modalità e tempistiche definite nel bando di concorso, emanato annualmente.
2. Le borse di studio sono destinate a supportare finanziariamente i beneficiari individuati ai sensi delle disposizioni statutarie della Fondazione, a condizione che frequentino il proprio percorso formativo "con una condotta morale ineccepibile e con buon profitto".

## **Art. 2 – Tipologie delle borse di studio**

1. In funzione dei diversi percorsi formativi per i quali gli aventi diritto possono beneficiare delle borse di studio, queste ultime sono articolate nelle seguenti tipologie:
  - a. assegno per studio e formazione professionale;
  - b. contributo per corsi professionalizzanti;
  - c. contributo per tirocinio;
  - d. premio finale di merito;
  - e. contributo per prestito d'onore.
2. L'assegno per studio può essere concesso per la frequenza di Istituzioni con ordinamento degli studi italiano situate in Italia, nonché di Istituzioni del Vaticano o della Repubblica di San Marino (di seguito, per brevità, Istituzioni formative italiane):
  - a. di percorsi formativi di livello secondario superiore di secondo grado professionalizzanti o propedeutici agli studi universitari, al termine dei quali è previsto il rilascio di un diploma di scuola superiore, di un attestato o di altro titolo finale;
  - b. di corsi di studio di livello universitario che prevedano il rilascio di un titolo di studio richiesto per l'accesso al livello successivo degli studi o per l'inserimento nel mondo del lavoro (laurea, laurea magistrale, dottorato, diploma di specializzazione).

A integrazione di quanto previsto al precedente punto 2, l'assegno di studio può inoltre essere concesso nei casi di studenti che, compiuto il 18° anno di età, dopo aver conseguito un titolo di studio in un percorso formativo o in un corso di studio universitario di cui alle precedenti lettere a) e b), proseguano la formazione presso un'Istituzione all'estero non appartenente alle Istituzioni formative italiane.
3. Il contributo per corsi professionalizzanti può essere concesso per la frequenza presso Istituzioni formative italiane:
  - a. di un corso di qualificazione o riqualificazione professionale istituito ai sensi di specifica normativa inerente l'orientamento scolastico o professionale, nonché la formazione professionale continua;
  - b. di un master universitario o di altro programma formativo di livello universitario, al termine del quale sia previsto il rilascio di un diploma o attestato, previo superamento di un esame finale;
  - c. di corsi di lingua straniera, intesa come lingua diversa dalla madrelingua del frequentante, a condizione che:
    - i. siano finalizzati all'ottenimento di una certificazione del quadro europeo delle lingue pari o superiore a B1. Il contributo è concesso una sola volta per ciascun livello linguistico;

## *Fondazione Scolastica "Legato Emilia Bertolla"*

- ii. il richiedente sia già in possesso di un titolo di studio o qualifica professionale ottenuta in uno dei percorsi formativi di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il contributo per tirocinio può essere concesso per l'assolvimento di un tirocinio formativo e di orientamento promosso da Istituzioni formative italiane sino al conseguimento di un attestato di capacità, di abilitazione professionalizzante o equipollenti, oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio.
5. Il premio finale di merito può essere concesso a fronte del conseguimento di un titolo di studio o qualifica professionale, ottenuti in uno dei percorsi formativi di cui al comma 2 del presente articolo, presso Istituzioni che non rientrano fra le Istituzioni italiane. Il premio finale di merito non è concedibile a chi abbia già beneficiato in quel percorso di studio dell'assegno di studio.
6. Il contributo per prestito d'onore rappresenta la sovvenzione che la Fondazione può concedere per il sostenimento dei costi degli interessi a fronte di un contratto di prestito sull'onore stipulato dal beneficiario con un Istituto di credito italiano. Questo contributo è cumulabile con altra borsa di studio della Fondazione solo se concessa per la formazione universitaria. In ogni caso il contributo viene riconosciuto per la quota interessi prevista dal piano di restituzione del capitale e non per eventuali interessi di mora dovuti al mancato rispetto del piano di restituzione.
7. Le borse di studio di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono incompatibili fra loro. Il bando annuale disciplinerà le modalità con cui gli interessati potranno presentare la propria domanda per una sola delle tre tipologie di borsa.

### **Art. 3 - Requisiti per la fruizione delle borse di studio**

1. Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio, in ordine di graduazione:
  - a. i discendenti maschi del fratello della Fondatrice, Giovanni Battista Antonio Bertolla;
  - b. i discendenti maschi della sorella della Fondatrice, Vittoria Bertolla;
  - c. tutti i discendenti, anche in linea femminile, del ramo del padre della Fondatrice, Alessandro Antonio Bertolla.
2. I soggetti di cui al comma 1) del presente articolo devono avere un'età inferiore ai 40 anni nell'anno civile in cui ha inizio l'anno scolastico/accademico per cui si concorre.
3. In conformità a quanto disposto dallo Statuto della Fondazione gli assegnatari delle borse di studio dovranno dimostrare, mediante specifico attestato rilasciato dall'Istituto o altra documentazione rilevante:
  - a. la frequenza assidua del relativo percorso formativo, ove questa sia obbligatoria, con mantenimento di una condotta morale ineccepibile. La condotta morale ineccepibile, che corrisponde a una votazione pari o superiore a nove, è desunta dagli atti scolastici.
  - b. il conseguimento di un buon profitto nell'apprendimento, come specificato nei commi seguenti.
4. Il conseguimento del buon profitto sarà ritenuto sussistente quando il beneficiario abbia conseguito una valutazione o punteggio:
  - a. negli istituti d'istruzione e formazione secondaria superiore, pari almeno a 7/10 (senza arrotondamenti per il raggiungimento di tale soglia minima) o punteggio equivalente in funzione della scala di valutazione utilizzata, per ogni anno scolastico frequentato;
  - b. per i tirocini formativi e di orientamento, l'ammissione al successivo corso ovvero il conseguimento dell'attestato finale o il raggiungimento degli obiettivi fissati in rapporto alla specifica utenza;

## *Fondazione Scolastica "Legato Emilia Bertolla"*

- c. presso le Istituzioni universitarie, aver superato nel corso dell'anno accademico al quale si riferisce la borsa di studio, almeno i 3/5 degli CFU (crediti formativi universitari) previsti per l'anno di corso, ottenendo un punteggio medio pari o superiore a 24/30 (senza arrotondamenti per il raggiungimento di tale soglia minima) o punteggio equivalente in funzione della scala di valutazione utilizzata.
5. La valutazione del punteggio annuale sarà determinata assumendo:
- a. per i corsi di cui alla lettera a) del comma precedente, la somma dei punteggi conseguiti nelle materie curriculari non facoltative, con esclusione di quelle concernenti l'educazione religiosa e la condotta, divisa per il numero delle materie stesse;
  - b. per i corsi di cui alla lettera b) del comma precedente, l'eventuale prosecuzione o il conseguimento degli obiettivi del tirocinio;
  - c. per i corsi di cui alla lettera c) del comma precedente, la media dei voti ponderata in base ai CFU di ciascun esame, nonché il numero di CFU conseguiti in relazione all'anno di corso, attribuendo pertanto al punteggio risultante dalla media dei voti, una maggiorazione crescente in funzione dei CFU acquisiti oltre i 3/5 come specificato nel bando annuale.
6. I richiedenti, qualora diversamente abili, sono esclusi dall'applicazione delle classi di merito di cui al presente articolo in applicazione del disposto dallo Statuto della Fondazione.

### **Art. - 4 Determinazione borse di studio.**

1. Le borse di studio sono quantificate a norma del precedente articolo, attribuendo a ciascuno corso il coefficiente di seguito indicato:

Tipo di corso di studi	Con frequenza		
	Entro 10 Km dall'indirizzo di residenza	Nella fascia compresa fra 10 e 40 Km dall'indirizzo di residenza	Oltre 40 Km dall'indirizzo di residenza
Corso di tirocinio	75	100	150
Corso perfezionamento o riqualificazione professionale	100	130	200
Corso d'istruzione e formazione secondaria	150	200	300
Corsi di alta formazione professionale successivi alla scuola secondaria e corsi universitari diversi dalle tipologie di cui sotto	250	300	450
Corso di studio universitario di I e II livello (L, LM)	300	400	600
Corso di studio universitario di III livello (Dottorato, Scuola di specializzazione)	350	450	700

2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ai sensi dello Statuto:
- a. determina l'ammontare dei fondi da destinare ogni anno alle borse di studio, nonché l'importo delle stesse, differenziato in funzione dei coefficienti di cui alla al comma 1 del presente articolo;

## *Fondazione Scolastica "Legato Emilia Bertolla"*

- b. stabilisce le modalità di erogazione delle borse, nonché la frequenza con cui sono liquidate, di norma in unica rata annuale.
3. In relazione all'ammontare dei fondi disponibili, il Consiglio di Amministrazione realizza il monitoraggio riguardo al numero e importo delle borse erogate e da erogare in relazione al tipo di percorso frequentato e può assumere, anche in sede di approvazione di graduatoria dei beneficiari, le necessarie deliberazioni al fine di assicurare un'equa attribuzione dei benefici al maggior numero di aventi diritto.

### **Art. 5 – Durata dei benefici e importi del premio finale di merito e del contributo per prestito d'onore**

1. L'assegno per studio è concesso per ogni anno di corso, per tutti gli anni previsti dalla durata normale del percorso fino all'esame finale di conseguimento del titolo. Sono comunque richiesti la regolare frequenza, qualora prevista dal percorso formativo, nonché il mantenimento del merito scolastico previsto dal bando annuale.
2. Il contributo per corsi professionalizzanti è concesso una volta per l'intero programma di perfezionamento o di riqualificazione e versato in una o più rate, secondo la durata. Se richiesto quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione, il sussidio viene esteso allo stage pre-formativo, secondo le direttive dell'istituzione interessata.
3. Il contributo per tirocinio è concesso, di norma una volta all'anno, in ragione al raggiungimento degli obiettivi fissati nella convenzione ed attestati dal tutore responsabile.
4. Il premio finale di merito è messo a concorso per coloro che hanno conseguito presso Istituzioni che non rientrano fra le Istituzioni formative italiane, un titolo di studio o qualifica professionale in uno dei percorsi formativi di cui al comma 2 dell'articolo 2, a condizione che il titolo sia stato conseguito entro la durata prevista dall'Istituzione formativa. Per questa fattispecie si applica il punteggio come quantificato per i fuori sede e utilizzando lo stesso valore del punto previsto per chi frequenta le Istituzioni formative italiane. L'importo risultante potrà essere modificato in relazione all'appartenenza del Paese dove il titolo viene conseguito alla lista DAC – Development Assistance Committee, pubblicata periodicamente dall'OCSE e in particolare tenendo in considerazione i raggruppamenti dei Paesi definiti nella lista DAC.
5. Il contributo per prestito d'onore, concesso a fronte di contratto di prestito sull'onore stipulato dal beneficiario con un Istituto di credito italiano, è pari all'importo della quota interessi applicata dall'Istituto di credito. Questo contributo è riconosciuto anche ai richiedenti che svolgono un percorso formativo dopo il quarantesimo anno di età. Il contratto di prestito sull'onore può prevedere un cumulo massimo di quota capitale da restituire pari a €. 20.000,00 (Euro ventimila/00).
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi della struttura amministrativa della Fondazione, dopo aver verificato il rispetto ed il raggiungimento di tutti i requisiti previsti dallo Statuto, dal presente Regolamento, nonché dal Bando di concorso annuale di cui al successivo articolo, dispone l'erogazione dei contributi ai singoli beneficiari con propria motivata determinazione.

### **Art. 6 - Bando di concorso**

1. Il Consiglio di Amministrazione pubblica sul sito della Fondazione ([www.fondazionebertolla.org](http://www.fondazionebertolla.org)) ogni anno, di norma nel mese di luglio, un Bando nel quale, in attuazione delle disposizioni del presente Regolamento, vengono messe a concorso le borse di studio. In particolare il Bando determina:

## *Fondazione Scolastica "Legato Emilia Bertolla"*

- a. le modalità e le tempistiche con le quali deve essere presentata la domanda di accesso alla borsa di studio o di conferma della stessa qualora già fruita, fermo restando che di norma le domande saranno presentate fra settembre e ottobre di ogni anno relativamente all'anno scolastico/accademico precedente. Potranno tuttavia essere previste modalità e tempistiche particolari nei casi di scuole e/o percorsi specifici;
- b. i criteri per la composizione delle graduatorie al fine di perseguire un'equa attribuzione dei benefici al maggior numero di aventi diritto, in particolare nei casi in cui il numero di candidati in possesso dei requisiti sia superiore alle borse messe a concorso, ferma restando la ripartizione delle borse di studio fra tutti i livelli della formazione (percorsi delle scuole secondarie e percorsi universitari e i diversi tipi di indirizzi formativi (percorsi per prosecuzione degli studi e percorsi professionalizzanti));
- c. i criteri da applicare nei casi di pari merito nelle graduatorie, applicando il principio che premia i più giovani di età in relazione al tipo di percorso formativo frequentato;
- d. le modalità con cui saranno effettuati i controlli sulla documentazione presentata dai candidati e, ove necessario, i casi di revoca dei benefici;
- e. i tempi e i modi con i quali i beneficiari delle borse di studio, qualora non già registrati nell'archivio della Fondazione, dovranno comprovare con adeguata documentazione di appartenere a una delle categorie di discendenti individuati dallo statuto;
- f. gli importi delle borse di studio nonché le modalità con cui saranno erogate, fermo restando quanto stabilito all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento;
- g. la composizione della Commissione prevedendo, ove necessario, il ricorso ad esperti riguardo la struttura dei percorsi formativi.

### **Art. 7 - Entrata in vigore**

- 1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 ed entra in vigore dalla data di approvazione.
- 2. Poiché il presente Regolamento disciplina in modo organico tutte le tipologie di borse di studio della Fondazione, le disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione fino all'entrata in vigore del presente testo, che non trovino in esso corrispondenza, sono da intendersi abrogate.